

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla pretura di Susa, con ordinanza 6 aprile 1976, nella causa Simmenthal S.p.A. contro Amministrazione delle finanze dello Stato

(Causa 35/76)

Con ordinanza 6 aprile 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 22 aprile 1976), pronunciata nella causa Simmenthal S.p.A. con sede in Monza, contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, la pretura di Susa ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti affinché si pronunci in via pregiudiziale:

- «a) se gli articoli 30 e seguenti del trattato CEE, l'articolo 12 del regolamento n. 14/64/CEE, nonché l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 805/68 tenuto conto delle disposizioni di armonizzazione delle legislazioni adottate per dare pieno effetto alla organizzazione comune di mercato delle carni bovine con le direttive del Consiglio n. 64/432/CEE e n. 64/433/CEE — vadano interpretati nel senso che costituisca misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e all'esportazione un controllo sanitario alla frontiera, avente *carattere obbligatorio e sistematico* ed a partire da quale data;
- b) se, in caso di risposta affermativa al quesito che precede, l'articolo 36 del trattato CEE vada interpretato nel senso che un controllo sanitario obbligatorio e sistematico del tipo di quello effettuato ai sensi dell'articolo 32 del T.U. delle leggi sanitarie della Repubblica italiana (R.D. n. 1265 del 27. 7. 1934) è ancora *giustificato* dopo l'adozione delle direttive di armonizzazione delle leggi sanitarie più volte citate;
- c) in caso di risposta negativa ai quesiti che precedono, se debba aversi ricorso alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti, del trattato CEE oppure a quelle dell'articolo 95 CEE in una fattispecie in cui, in uno Stato membro debbano essere pagati, in occasione di controlli sanitari su animali e carni bovine, oneri pecuniari diversi, di cui taluni, riscossi per le merci importate in occasione di controlli sanitari al momento del passaggio della frontiera, ed altri in occasione di controlli interni su analoghe merci nazionali o nazionalizzate e qualificati dalle seguenti caratteristiche:
- i controlli di confine si aggiungono a quelli interni e relativi compensi;
 - per i controlli interni non vi è diritto fisso ma «compenso» per ottenere l'attestazione dell'avvenuto controllo;
 - i diritti al confine sono d'importo fisso, mentre i «compensi» per i controlli interni sono variabili;
 - i «diritti fissi di confine» sono riscossi invariabilmente per capi di bestiame o quantitativo di merce, mentre i «compensi» dei controlli interni variano per quantità e numero e diminuiscono in senso inversamente proporzionale con l'aumento del numero e della quantità.»

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 12 aprile 1976, nella causa Amministrazione delle finanze dello Stato contro S.r.l. Foral con sede in Roma

(Causa 36/76)

Con ordinanza 12 aprile 1976, (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 26 aprile 1976), pronunciata nella causa Amministrazione delle finanze dello Stato contro

S.r.l. Foral, con sede in Roma, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti affinché si pronunci in via pregiudiziale:

- «1. se il regolamento n. 84/66/CEE, laddove nell'articolo 2 dispone, a proposito dei prodotti della voce ex 16.01 B di cui all'allegato II B del regolamento n. 85/63/CEE, che «il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto senza tener conto del peso del detto liquido» abbia carattere interpretativo del precedente regolamento n. 85/63/CEE, quindi, effetto retroattivo, ovvero abbia carattere innovativo;
2. se, in quest'ultima ipotesi, il silenzio del regolamento n. 85/63/CEE vada inteso nel senso che, prima del regolamento n. 84/66/CEE, si dovesse tener conto senz'altro anche del peso del detto liquido di governo, ovvero ciascuno Stato potesse regolarsi in proposito secondo la propria legislazione doganale».

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 12 aprile 1976, nella causa Amministrazione delle finanze dello Stato contro S.p.A. C. & D. con sede in Roma

(Causa 37/76)

Con ordinanza 12 aprile 1976, (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 26 aprile 1976), pronunciata nella causa Amministrazione delle finanze dello Stato contro S.p.A. C. & D. con sede in Roma, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti affinché si pronunci in via pregiudiziale:

- «1. se il regolamento n. 84/66/CEE, laddove nell'articolo 2 dispone, a proposito dei prodotti della voce ex 16.01 B di cui all'allegato II B del regolamento n. 85/63/CEE che «il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto senza tener conto del peso del detto liquido» abbia carattere interpretativo del precedente regolamento n. 85/63/CEE e, quindi, effetto retroattivo, ovvero abbia carattere innovativo;
2. se, in quest'ultima ipotesi, il silenzio del regolamento n. 85/63/CEE vada inteso nel senso che, prima del regolamento n. 84/66/CEE si dovesse tener conto senz'altro anche del peso del detto liquido di governo, ovvero ciascuno Stato potesse regolarsi in proposito secondo la propria legislazione doganale».

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla 4ª sezione del Finanzgericht di Düsseldorf, con ordinanza 9 aprile 1976, nella causa Industriemetall Luma GmbH contro Hauptzollamt Duisburg

(Causa 38/76)

Con ordinanza 9 aprile 1976 (pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 30 aprile 1976), pronunciata nella causa Industriemetall Luma GmbH, con sede in Düsseldorf, contro Hauptzollamt Duisburg, la 4ª sezione del Finanzgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che l'espressione «ferroleghe» di cui alla voce 73.02 della suddetta si riferisce, tenuto conto della nota 1, c,